



Provincia di Ravenna

N. 151 delle deliberazioni

N. 99817 di protocollo

SEDUTA DEL 22 dicembre 2003

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'anno **duemilatre**, addì 22 del mese di **dicembre** alle ore 14.30, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la presidenza della Sig.a **MENGHETTI Natalina**, Presidente del Consiglio, in seduta **pubblica** in sessione **ordinaria di prima** convocazione :

Presidente della Provincia

GIANGRANDI Francesco

P	A
☒	☐

Consiglieri della Provincia:

		P	A			P	A
1	ALBONETTI Martino	☒	☐	16	MAZZOLANI Massimo	☒	☐
2	BENELLI Giovanna Maria	☒	☐	17	MAZZOTTI Mauro	☒	☐
3	BETTOLI Alessandro	☒	☐	18	MENGHETTI Natalina	☒	☐
4	CASADIO Oriano	☐	☒	19	MOHAMUD GIAMA Omar	☒	☐
5	CASAMENTO Fabrizio	☒	☐	20	MONTI Giovanni	☒	☐
6	COATTI Alessandra	☒	☐	21	PLAZZI Saverio	☒	☐
7	CONTI Franco	☒	☐	22	PULA Paola	☒	☐
8	DELL'AMORE Renzo	☒	☐	23	RAMBELLI Elena	☒	☐
9	FAROLFI Marta	☒	☐	24	RAMBELLI Eros	☒	☐
10	FIACCHI Roberto	☒	☐	25	SCELSA Amedeo Natalino	☐	☒
11	FIAMMENGHI Valdimiro	☒	☐	26	SOLAROLI Valeriano	☒	☐
12	FOSCHINI Nereo	☒	☐	27	SPADONI Gianfranco	☒	☐
13	GALASSINI Vincenzo	☐	☒	28	TODISCO Alessandro	☐	☒
14	LEO Nicola	☒	☐	29	VALGIMIGLI Secondo	☒	☐
15	MALDINI Mario	☒	☐	30	ZOLI Angelo	☒	☐

Presenti n. 27

Assenti n. 4

ASSISTE il vicesegretario generale Gualtiero Savioli;

Essendo i presenti n. 27 su n. 31 componenti il Consiglio in carica e su n. 31 componenti il Consiglio assegnati alla Provincia e cioè: il Presidente della Provincia e n. 30 Consiglieri ed essendo, pertanto, l'adunanza legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Per la votazione segreta vengono nominati dal Presidente del Consiglio scrutatori i Signori Consiglieri: **Farolfi; Bettoli; Todisco;**

OGGETTO n.: 4 (35)

AM/pm

SOCIETA' REGIONALE ERVET - S.p.A.: : MODIFICHE ALLO STATUTO

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la propria deliberazione n. 258/49559 dell'15.12.1995, successivamente modificata con deliberazione n. 23/4047 del 16.02.99 con la quale si disponeva:

- a) Aderire alla Società ERVET politiche per le imprese S.p.A. con l'acquisto di 2.500 azioni dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per un importo complessivo di £.25.000.000 più fissato bollato di £.35.000.
- b) Di approvare lo statuto della Società ERVET Politiche per le imprese S.p.a. Allegato sub "A" e che fa parte integrante della presente deliberazione.

VISTA la legge regionale 31 marzo 2003 n. 5, con cui la Regione Emilia Romagna ha provveduto alla ridefinizione delle funzioni della Società ERVET;

VISTA la nota della Società con cui si comunica che il Consiglio di amministrazione della Società, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla suddetta legge regionale n. 5/03, nonché al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.6, di riforma del diritto societario, ha predisposto le conseguenti proposte di modifiche allo statuto da sottoporre all'approvazione della prossima Assemblea straordinaria dei soci, in programma per giovedì 11 dicembre 2003 e si allegano le relative proposte di modifiche statutarie;

VISTA l'urgenza di provvedere in considerazione della prossima Assemblea straordinaria della società, convocata per il giorno 11 dicembre 2003;

VISTA la relazione del Dirigente del Settore Attività Produttive;

VISTO l'art. 42 del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere della Commissione Consiliare permanente competente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato;

OMISSIS

Con voti n. 20 favorevoli e n. 7 contrari: Benelli, Coatti (F.I.) Foschini, Maldini (Gruppo Misto: Forza Italia-Ravenna) Farolfi e Mazzolani(A.N.) Spadoni (UDC)

DELIBERA

DI APPROVARE le modificazioni allo statuto della Società ERVET - S.p.A., allegata sub A;

Successivamente,

su proposta del Presidente del Consiglio

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Con voti n. 20 favorevoli e n. 7 contrari: Benelli, Coatti (F.I.) Foschini, Maldini (Gruppo Misto: Forza Italia-Ravenna) Farolfi e Mazzolani(A.N.) Spadoni (UDC)

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**ERVET: STATUTO VIGENTE E PROPOSTE DI MODIFICA
APPROVATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 27 OTTOBRE 2003**

PROPOSTE DI MODIFICA	STATUTO VIGENTE
TITOLO I - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO - MODALITA' DI INTERVENTO <i>Art. 1 - Costituzione e denominazione</i> 1. E' costituita una società per azioni denominata "ERVET - Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA". <i>Art. 2 - Sede</i> 1. La società ha sede legale in Bologna, in via G. B. Morgagni n. 6. 2. Previ gli adempimenti di legge, potranno essere istituiti o soppressi eventuali filiali, sedi secondarie, uffici, succursali, depositi, agenzie, rappresentanze e recapiti in Italia nonché, presso le sedi di interesse della Regione Emilia-Romagna, all'estero. <i>Art. 3 - Durata</i> 1. La società durerà fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea. <i>Art. 4 - Soci</i> 1. Oltre i promotori possono essere soci gli enti pubblici, le società con partecipazione pubblica, le istituzioni creditizie, le università, le compagnie di assicurazione, le associazioni di categoria, i consorzi fra gli enti e le associazioni predette, nonché altri soggetti privati con personalità giuridica. <i>Art. 5 - Oggetto</i> 1. La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, Province e Comuni dell'Emilia-Romagna, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:	TITOLO I - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO - MODALITA' DI INTERVENTO <i>Art. 1 - Costituzione e denominazione</i> 1. E' costituita una società per azioni denominata "ERVET - Politeche per le imprese SpA". <i>Art. 2 - Sede</i> 1. La società ha sede legale in Bologna, in via G. B. Morgagni n. 6. 2. Previ gli adempimenti di legge, potranno essere istituiti o soppressi eventuali filiali, sedi secondarie, uffici, succursali, depositi, agenzie, rappresentanze e recapiti in Italia nonché, presso le sedi di interesse della Regione Emilia-Romagna, all'estero. <i>Art. 3 - Durata</i> 1. La società durerà fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea. <i>Art. 4 - Soci</i> 1. Oltre i promotori possono essere soci gli enti pubblici, le società con partecipazione pubblica, le istituzioni creditizie, le università, le compagnie di assicurazione, le associazioni di categoria, i consorzi fra gli enti e le associazioni predette, nonché altri soggetti privati con personalità giuridica. <i>Art. 5 - Oggetto</i> 1. La società, di cui la Regione è azionista di maggioranza, si configura come strumento della politica economica della Regione stessa e di attuazione della programmazione regionale nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali. Ha per oggetto tutte le operazioni e attività economiche, finanziarie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico dell'Emilia-Romagna. La società potrà inoltre dare garanzie a favore di enti, istituti, organismi e

società a prevalente partecipazione pubblica e che operino nell'ambito degli scopi che costituiscono l'oggetto sociale dell'ERVET stesso.

3. La società, in conformità dei principi dello statuto regionale, degli indirizzi del Programma regionale di sviluppo e del Piano territoriale regionale, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale, e in particolare per:

- a) favorire la realizzazione di attività economiche anche in forma associata;
- b) organizzare servizi di assistenza tecnica;
- c) sostenere le applicazioni economiche della ricerca;
- d) promuovere l'innovazione nei servizi finanziari alle imprese;
- e) concentrare alla creazione di poli scientifici e tecnologici;
- f) promuovere interventi per il trasferimento tecnologico;
- g) sviluppare la qualità del sistema economico e territoriale e la crescita qualitativa dell'imprenditoria della regione.

- a) attuazione dei programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione Europea; prestazione di assistenza tecnica e servizi all'Amministrazione regionale e agli Enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di agenzie e iniziative per lo sviluppo territoriale degli Enti Locali;
- b) gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;

Regioni europee o italiane:

- c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo;
- d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti anche esteri nel territorio regionale;
- e) assistenza tecnica alla pubblica Amministrazione regionale e agli Enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per: 1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e il territorio; 2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, anche con l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici, anche con l'adozione di finanza di progetto;
- f) prestazione di assistenza tecnica alla Regione e agli Enti locali per l'analisi e la documentazione sull'economia e la società regionale; per l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio di politiche e iniziative regionali.
- 2. La società potrà più in generale compiere, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, tutte le operazioni e attività economiche, finanziarie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico dell'Emilia-Romagna e potrà promuovere e partecipare, anche in collaborazione con altri soggetti operanti nell'economia regionale, ad iniziative di fondi di investimento destinate a progetti di qualificazione territoriale. La società potrà inoltre acquistare o rilevare partecipazioni in società anche partecipate dalla Regione e in società di gestione del risparmio nonché dare garanzie a favore di enti, istituti, organismi e società a prevalente partecipazione pubblica e che operino nell'ambito degli scopi che costituiscono l'oggetto sociale dell'ERVET stesso. Ricorrendo le condizioni di legge, la società potrà chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 113 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

3. La società, in conformità ai principi dello statuto regionale, agli indirizzi del Programma regionale di sviluppo e del Piano territoriale regionale della Regione Emilia-Romagna, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

Art. 6 - Modalità di intervento

1. La società, in conformità agli obiettivi e per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 5, svolge la propria attività prevalentemente di società e di centri partecipati o in collaborazione con enti pubblici e con privati, nonché con società da queste istituite. A tal fine la società può:
 - a) riorganizzare, sviluppare o costituire società, centri di servizi o qualsiasi organismo utile anche d'intesa con altri enti pubblici e privati. In tali organismi, qualora essi assumano l'assetto societario, la partecipazione della società può essere minoritaria, e ciò in particolare nei settori di attività che si collocano sul mercato e non perseguono prioritariamente finalità di ricerca, di innovazione e di sperimentazione;
 - b) partecipare, associarsi o stipulare contratti con enti, istituti, società ed organismi pubblici e privati, che abbiano scopi analoghi ed affini al proprio e che operino nei campi di attività di cui all'art. 5.

TITOLO II - CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - CONTRIBUTI

Art. 7 - Capitale

1. Il capitale della società è di euro 10.225.154,04 (diecimilioniduecentoventicinquemilacentocinquantaquattrovirgolazeroquattro) ed è diviso in n. 1.981.619 (unmilionenovecentoottantunomilaseicentodiciannove) azioni nominative da euro 5,16 (cinquevirgolasedici) ciascuna.
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato agli azionisti il diritto di opzione.

Art. 8 - Azioni

1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa: la società non riconosce che un solo titolare per ciascuna azione.
 2. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
 3. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.
- Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno in alcun modo a garanzia.

Art. 6 - Modalità di intervento

1. La società, in conformità agli obiettivi e per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 5, svolge la propria attività:
 - a) attraverso la gestione di programmi di Regione, Enti locali e altri Enti pubblici della regione;
 - b) promuovendo o partecipando ad iniziative o associandosi con enti, istituti, società, organismi pubblici e privati che abbiano scopi analoghi o affini al proprio.
2. In particolare, la Società opera sulla base della convenzione con la Regione Emilia-Romagna di cui all'art. 4 della L.R. 31 marzo 2003, n. 5, sostitutivo dell'art. 6 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25.
3. La Società svolge altresì, per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle finalità di cui all'art. 2 della L.R. 31 marzo 2003, n. 5, sostitutivo dell'art. 3 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25, attività non rientranti nella convenzione di cui al comma 2 che precede, anche con soggetti pubblici e privati.
4. Gli ambiti di attività di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo sono rispettivamente sottoposti a modalità contabili separate.

TITOLO II - CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - CONTRIBUTI

Art. 7 - Capitale

1. Il capitale della società è di euro 10.225.154,04 (diecimilioniduecentoventicinquemilacentocinquantaquattrovirgolazeroquattro) ed è diviso in n. 1.981.619 (unmilionenovecentoottantunomilaseicentodiciannove) azioni nominative da euro 5,16 (cinquevirgolasedici) ciascuna.
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato agli azionisti il diritto di opzione.

Art. 8 - Azioni e altri strumenti finanziari

1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa: la società non riconosce che un solo titolare per ciascuna azione.
2. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
3. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.
4. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcun modo a garanzia.

Art. 9 - Diritto di prelazione

1. Quando un socio intende cedere in tutto o in parte sia le proprie azioni che i diritti di opzione, deve offrirli agli altri soci che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione.
2. In caso di mancato esercizio di tale diritto le azioni o i relativi diritti di opzione possono essere offerte a persone giuridiche nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 10.

5. La società potrà anche deliberare l'emissione di altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e, se del caso, diritti amministrativi in conformità alle prescrizioni vigenti di legge; in tal caso, l'assemblea straordinaria ne disciplinerà, con modifica statutaria, modalità e condizioni di emissione, diritti, sanzioni ed eventuali modalità di circolazione, secondo quanto prescritto dall'art. 2346, comma 6, del Codice civile.

Art. 9 - Diritto di prelazione

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni o obbligazioni convertibili, se emesse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, dovrà darne preventiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni del trasferimento. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione all'offerente, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'offerta, impegnandosi ad acquistare l'intera partecipazione al medesimo prezzo e alle medesime condizioni offerte dal terzo in caso di trasferimento a titolo oneroso, ovvero, in caso di trasferimento a titolo gratuito o di conferimento, ad un prezzo pari al valore di mercato delle azioni o obbligazioni convertibili o dei diritti di opzione, quale risulterà determinato entro 30 (trenta) giorni e con equo apprezzamento da un terzo arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna. Il costo dell'arbitratore sarà ripartito in parti uguali tra venditore e acquirenti. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni, le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

2. I trasferimenti effettuati in violazione del diritto di prelazione qui previsto sono inefficaci nei confronti della società e ciascun socio avrà diritto di riscattare le azioni nei confronti del terzo acquirente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il socio ha avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento.

3. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione qui previsto, le azioni, le obbligazioni convertibili o i relativi diritti di opzione possono essere offerti a persone giuridiche nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 10.



Art. 10 - Trasferimento delle azioni

1. Il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione è comunque subordinato al preventivo gradimento, anche per quanto concerne la persona del cessionario, della maggioranza dei due terzi del consiglio di amministrazione.

Art. 11 - Valutazione delle azioni

1. La cessione tra i soci delle azioni e dei diritti di opzione, anche in sede di esercizio del diritto di prelazione, sarà fatta per il prezzo corrispondente al valore nominale delle azioni stesse.

Art. 12 - Certificati azionari

1. La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non richiesta dal socio interessato.
2. Essa potrà emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il presidente.
3. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro dei soci.

Art. 13 - Obbligazioni

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 del Codice civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 14 - Contributi

1. La società potrà ricevere contributi da parte della Regione Emilia-Romagna, da soci e da terzi per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 10 - Gradimento

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni o obbligazioni convertibili, se emesse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, e nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 9, il trasferimento al terzo sarà efficace nei confronti della società solo a condizione che il consiglio di amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione da parte del socio del nominativo dell'eventuale acquirente, esprima il proprio preventivo e motivato gradimento all'ingresso del nuovo socio. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale dovrà essere sempre detenuta dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 11 - Certificati azionari

1. La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non richiesta dal socio interessato.
2. Essa potrà emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il presidente.
3. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro dei soci.

Art. 12 - Obbligazioni

1. La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Art. 13 - Contributi e versamenti soci

1. La società potrà ricevere contributi da parte della Regione Emilia-Romagna o da altri soci pubblici o privati ovvero da terzi per il conseguimento dello scopo sociale. I soci, sia pubblici sia privati, potranno altresì versare alla società somme in conto capitale proporzionalmente alla partecipazione posseduta e in ogni caso tali somme non saranno produttive di interessi: potranno inoltre effettuare finanziamenti, fruttiferi e non, a favore della società, anche non proporzionalmente alla partecipazione posseduta, con l'obbligo del rispetto dei limiti legali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 14 - Patrimoni destinati

1. La società può costituire a norma di legge uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare tra quelli menzionati



TITOLO III - BILANCI E RELAZIONI

Art. 15 - Bilanci

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere presentato per l'approvazione dell'assemblea dei soci entro ~~quattro mesi~~ dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o entro ~~sei mesi~~ in presenza di particolari esigenze ~~che dovranno essere decise dalla relazione dell'organo amministrativo~~. Dedotto il 5% per la riserva legale, l'assemblea delibera sulla destinazione degli eventuali utili.
2. Il bilancio dell'esercizio della società, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, e in allegato dai bilanci delle società partecipate, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del Codice civile, alla Giunta regionale.
3. La società provvede a sottoporre il proprio bilancio alla certificazione di una società di revisione.

Art. 16 - Progetti di intervento

~~1. La società, per l'attuazione degli indirizzi e delle previsioni del Programma regionale di sviluppo o dei Piani settoriali ad essa affidati, presenta alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione previsionale e programmatica contenente la descrizione analitica dei progetti di intervento. Per ciascun progetto sono indicati gli obiettivi, i tempi, i costi e le risorse disponibili per la loro attuazione, nonché i finanziamenti da richiedere alla Regione. Per i progetti pluriennali la relazione contiene i necessari aggiornamenti annuali.~~

nell'attività sociale di cui all'art. 6, comma 3, del presente statuto. La deliberazione di costituzione, adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, verrà depositata e iscritta a norma dell'art. 2436 del Codice civile.

TITOLO III - BILANCI E RELAZIONI

Art. 15 - Bilanci

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere presentato per l'approvazione dell'assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni in presenza di particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società: in tal caso, gli amministratori dovranno segnalare nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice civile le ragioni della dilazione. Dedotto il 5% per la riserva legale, l'assemblea delibera sulla destinazione degli eventuali utili.
2. Il bilancio dell'esercizio della società, che evidenzia paritariamente il risultato delle attività svolte ai sensi rispettivamente dei commi 2 e 3 del precedente art. 6, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, e in allegato dai bilanci delle società partecipate, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del Codice civile, alla Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna.
3. La società provvede a sottoporre il proprio bilancio alla certificazione di una società di revisione.

Art. 16 - Interventi di cui all'art. 6, comma 2, dello statuto

1. La società, per lo svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Emilia-Romagna con la convenzione di cui all'art. 4 della LR 31 marzo 2003, n. 5, sostitutivo dell'art. 6 della LR 13 maggio 1993, n. 25, o di altri interventi comunque richiesti dalla Regione medesima, presenta alla Giunta regionale entro il 31 ottobre il programma annuale di attuazione delle attività affidate dalla Regione, con relativo piano finanziario, per l'approvazione disposta dal citato art. 4 della LR 5/2003.

2. Alla proposta è allegato, a fini conoscitivi, il quadro delle altre iniziative promosse o partecipate dalla società ai sensi del precedente art. 6, comma 3, dello statuto, comprensivo delle indicazioni riguardanti gli obiettivi, i tempi, i

Art. 17 - Progetti speciali

1. ~~La società, nell'ambito delle finalità previste dal presente statuto, può stipulare apposite convenzioni con la Regione per la realizzazione di progetti di particolare interesse per la Regione stessa.~~

Art. 18 - Valutazione delle attività

1. La società si dota di criteri univoci di misura e valutazione di efficacia e di efficienza della propria attività. ~~Essa presenta annualmente alla Giunta regionale la relazione consuntiva dell'attività svolta.~~

TITOLO IV - ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 19 - Organi sociali

1. Sono organi della società:
- a) l'assemblea dei soci;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il presidente;
 - d) il collegio sindacale.

TITOLO V - ASSEMBLEA

Art. 20 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria, che ha i compiti previsti dall'art. 2364 del Codice civile, è convocata una volta all'anno, di norma entro quattro mesi dalla

costi, le risorse disponibili nonché la quota di finanziamento regionale utilizzata a tali fini.

Art. 17 - Interventi di cui all'art. 6, comma 3, dello statuto

1. La società, in conformità alle finalità generali dettate dall'art. 2 della LR 31 marzo 2003, n. 5, sostitutivo dell'art. 3 della LR 13 maggio 1993, n. 25, nonché agli indirizzi di programmazione e pianificazione regionale, assume le iniziative di promozione e di cooperazione con i Comuni e le Province e altri soggetti pubblici e privati di cui all'art. 6, comma 3, del presente statuto.
2. Il quadro generale delle iniziative di cui al presente articolo, comprensivo delle indicazioni riguardanti gli obiettivi, i tempi, i costi, le risorse disponibili nonché l'eventuale utilizzazione, e relativa entità, della quota di risorse rese globalmente disponibili a tale specifica finalità dalla Regione Emilia-Romagna per la durata della convenzione con ERVET, è rappresentato annualmente dal consiglio di amministrazione alla assemblea.

Art. 18 - Valutazione delle attività

1. La società si dota di criteri univoci di misura e valutazione di efficacia e di efficienza della propria attività coerenti con le diverse funzioni di cui rispettivamente ai precedenti commi 2 e 3 dell'art. 6 del presente statuto.

TITOLO IV - ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 19 - Organi sociali

1. Sono organi della società:
- a) l'assemblea dei soci;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il presidente;
 - d) il collegio sindacale.

TITOLO V - ASSEMBLEA

Art. 20 - Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria, che ha i compiti previsti dall'art. 2364 del Codice civile, è convocata una volta all'anno, di norma entro quattro mesi dalla

chiusura dell'esercizio sociale, per l'esame e l'approvazione del bilancio della società, nonché in qualsiasi momento in cui il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purché in Italia.

~~3- L'assemblea dei soci, oltre quando previsto dal Codice civile e dallo statuto, si riunisce anche per deliberare gli indirizzi alla base dei progetti che il consiglio di amministrazione proporrà alla Giunta regionale.~~

Art. 21 - Convocazione dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea è fatta dal consiglio di amministrazione con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione.

Art. 22 - Partecipazioni all'assemblea

1. All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni, e quelli che, avendole ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale, ovvero presso istituti di credito designati dal consiglio di amministrazione.

All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società a norma del precedente art. 43 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, mediante delega scritta.

Art. 23 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal consigliere più anziano di età.

2. Colui che presiede l'assemblea può farsi assistere da un segretario scelto anche fra le persone estranee alla società.

3. Spetta al presidente dell'assemblea la verifica della regolarità delle deleghe e, in genere, del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea.

chiusura dell'esercizio sociale, per l'esame e l'approvazione del bilancio della società, nonché in qualsiasi momento in cui il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 21 - Convocazione dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea è fatta dal consiglio di amministrazione con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, da pubblicare su Il Sole 24 Ore, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione. Quando lo ritenga opportuno, il consiglio può tuttavia procedere alla convocazione, in deroga rispetto a quanto prevede, mediante avviso comunicato a tutti i soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

Art. 22 - Partecipazioni all'assemblea

1. All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, entro il secondo giorno precedente l'assemblea, abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale, ovvero presso istituti di credito designati dal consiglio di amministrazione.

All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società a norma del precedente art. 12 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, mediante delega scritta.

Art. 23 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal consigliere più anziano di età.

2. Colui che presiede l'assemblea può farsi assistere da un segretario designato dagli intervenuti anche fra persone estranee alla società.

3. Spetta al presidente dell'assemblea la verifica della regolarità della costituzione, nonché dell'identità e della legittimazione dei presenti, il

La validità di costituzione e deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono regolate dagli artt. 2364 e seguenti del Codice civile.

Art. 24 - Nomina del consiglio di amministrazione e del presidente

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica un triennio ed è composto da sette membri di cui cinque designati dalla Regione.
2. I consiglieri sono rieleggibili; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del Codice civile.
3. Nel periodo di intercorrenza tra la data di decadenza per scaduto triennio di carica e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano inmutate le attribuzioni del consiglio stesso.
4. Il consiglio di amministrazione provvede altresì a nominare il presidente tra i consiglieri.

TITOLO VI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25 - Poteri del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società; restano escluse dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'assemblea.
2. Il consiglio di amministrazione può delegare ad un suo componente parte dei propri poteri con esclusione delle attribuzioni indicate dagli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del Codice civile.

Art. 26 - Convocazione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente.

In caso di impedimento, dovrà provvedervi il consigliere più anziano di età. La convocazione è fatta nella sede della società o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita almeno 5 giorni prima della data fissata

presidente regola altresì lo svolgimento dell'assemblea e accetta i risultati delle votazioni: degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. La validità di costituzione e deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono regolate dagli artt. 2364 e seguenti del Codice civile.

Art. 24 - Nomina del consiglio di amministrazione e del presidente

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica un triennio ed è composto da sette membri, di cui cinque nominati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile e i restanti due nominati dall'assemblea, la quale provvederà a nominare altresì il presidente del consiglio di amministrazione.
2. I consiglieri sono rieleggibili; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del Codice civile.
3. Nel periodo di intercorrenza tra la data di decadenza per scaduto triennio di carica e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano inmutate le attribuzioni del consiglio stesso.

TITOLO VI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25 - Poteri del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società; restano escluse dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'assemblea.
2. Il consiglio di amministrazione può delegare ad un suo componente e/o al presidente parte dei propri poteri con esclusione delle attribuzioni indicate dagli artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice civile.

Art. 26 - Convocazione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che il presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.
2. In caso di impedimento, dovrà provvedervi il consigliere più anziano di età.



per la riunione e, per i casi d'urgenza, con telegramma, telex o fax da spedire almeno 24 ore prima.

~~4. La convocazione ha luogo normalmente una volta al mese; inoltre quando il presidente ne ravvisa l'opportunità e quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno dei consiglieri in carica.~~

Art. 27 - Validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce.

TITOLO VII - PRESIDENTE

Art. 28 - Presidente

1. Il presidente rimane in carica un triennio ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale della società, con firma libera, anche per la esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio. Rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori.

2. Conferisce deleghe o procure ad amministratori della società, a dipendenti o a terzi per l'esecuzione di singoli atti deliberati dal consiglio d'amministrazione e può nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.

3. Convoca le assemblee, su delibera del consiglio di amministrazione, ne accerta la regolare costituzione e le presiede.

4. Sovrintende al regolare andamento della società.

5. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito, ad ogni effetto, dal consigliere delegato, se nominato, e, in difetto, dal consigliere più anziano di età.



3. La convocazione è fatta nella sede della società o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza, con telegramma, telex o fax da spedire almeno 24 ore prima.

Art. 27 - Validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. E' tuttavia consentita la partecipazione alla riunione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché essi assicurino una piena partecipazione alla discussione e alla votazione.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce.

TITOLO VII - PRESIDENTE

Art. 28 - Presidente

1. Il presidente rimane in carica un triennio ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale della società, con firma libera, anche per la esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio. Rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori.

2. Conferisce deleghe o procure ad amministratori della società, a dipendenti o a terzi per l'esecuzione di singoli atti deliberati dal consiglio d'amministrazione e può nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.

3. Convoca le assemblee, su delibera del consiglio di amministrazione, ne accerta la regolare costituzione e le presiede.

4. Sovrintende al regolare andamento della società.

5. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito, ad ogni effetto, dal consigliere delegato, se nominato, e, in difetto, dal consigliere più anziano di età.

TITOLO VIII - COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 - Composizione del collegio sindacale

1. Il collegio sindacale, che ha i compiti e i doveri previsti dal Codice civile, è composto di tre sindaci effettivi, di cui due designati dalla Regione, e due supplenti, di cui uno designato dalla Regione.
2. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi sono invitati a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.
2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il consiglio di amministrazione deve provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.
3. L'assemblea straordinaria, convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulle modalità della liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.
4. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2450 del Codice civile.

TITOLO X - NORME FINALI

Art. 31 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere nei rapporti fra la società, i soci e componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello di

Bologna.

Bologna, 27 ottobre 2003

FRANCESCO SpA, Affari societari ed istituzionali U/L/cp

FRANCESCO SpA, statuto sociale, proposte di modifica 27/10/2003.

TITOLO VIII - COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 - Composizione del collegio sindacale

1. Il collegio sindacale, che ha i compiti e i doveri previsti dal Codice civile, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, dotati dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2397 del Codice civile, di cui due effettivi e uno supplente nominati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile e uno effettivo e uno supplente nominati dall'assemblea dei soci.
2. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi sono invitati a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.
2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il consiglio di amministrazione deve provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.
3. L'assemblea straordinaria, convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulle modalità della liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.
4. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni di legge.

TITOLO X - NORME FINALI

Art. 31 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere nei rapporti fra la società, i soci e componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello di Bologna.



Provincia di RAVENNA

ISTRUTTORIA

per la presentazione di proposta di deliberazione da sottoporre

ALLA GIUNTA ☐AL CONSIGLIO ☒SETTORE/ SERVIZIO: *attività produttive*

Data, lunedì 17 novembre 2003

Oggetto: SOCIETA' REGIONALE ERVET - S.p.A.: MODIFICHE ALLO STATUTO

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto responsabile del settore interessato *ESPRIME*, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *PARERE FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della deliberazione in oggetto.

Ravenna, 17 novembre 2003



IL DIRIGENTE DEL SETTORE/SERVIZIO

(Dott. Adriano Manaresi)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Natalina MENGHETTI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Paola PULA

IL SEGRETARIO GENERALE
Gualtiero SAVIOLI

VISTO per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:

N.	per €.	Art.P.E.G.	Int.	del bilancio
N.	per €.	Art.P.E.G.	Int.	del bilancio
N.	per €.	Art.P.E.G.	Int.	del bilancio

IL RAGIONIERE CAPO

Ravenna, li

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio della Provincia per la pubblicazione per quindici giorni.

Ravenna, li - 5 FEB 2004

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
STABILINI LIVIANA

di 34/9 feb

Il sottoscritto ATTESTA:

a) che la presente deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio della Provincia dal

al ; ed

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione cioè il

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SI CERTIFICA:

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

Ravenna, li - 5 FEB 2004

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio della Provincia dal

- 5 FEB 2004 al

Ravenna, li - 5 FEB 2004

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO